

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4687 del 06/10/2020
Oggetto	Atto di concessione aree - TIM Spa - cod. FE20T0043 - posa monotubo Ø 63 mm - Canale navigabile Po di Volano - Comune Codigoro (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4805 del 02/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE20T0043
COMUNE DI CODIGORO (FE)

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/03/2020 registrata al PG/2020/47274 in data 27/03/2020 con cui la l'Azienda TIM Spa, c.f. - P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in subalveo Canale

navigabile Po di Volano in Comune di Codigoro (FE) ad uso posa mono-tubo Ø 63 mm;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 22/07/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2617 del 26/08/2020 assunto al protocollo al n. PG/2020/123046 del 27/08/2020 (che include quanto comunicato con l'integrazione volontaria del richiedente assunto al protocollo al n. PG/2020/121582 del 25/08/2020));
- Comune di Codigoro (FE) III Settore, Rif. S,U. n. 98/2020 Titolo 08/04 (parere assunto al protocollo a n. PG/2020/106387 del 23/07/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a **297,01 euro** in data 28/09/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda TIM Spa, C.F. - P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano, Via Gaetano Negri n. 1, la concessione per l'occupazione di area del

demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, in Comune di Codigoro (FE), catastalmente identificata al foglio 84, particelle 333, 406, particella senza numero e acqua pubblica, del Comune di Codigoro (FE);

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 30/09/2020 (PG/2020/140445 del 30/09/2020);
4. dare atto che la concessionaria è esente dal pagamento del canone ai sensi di D. Lgs. 259/03;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **297,01 euro** (pari all'annualità del canone 2020);
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico del SAC di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a TIM Spa
C.F. - P. Iva 00488410010 (cod. pratica FE20T0043).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po di Volano, individuata al foglio 84, particelle 333, 406, particella senza numero e acqua pubblica, del Comune di Codigoro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e quelli allegati alla presente disciplinare.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso posa tubo corrugato Ø 63 mm per cavi telefonici.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. la concessionaria è esente dal pagamento del canone ai sensi di D. Lgs. 259/03.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato di **297,01 euro**, pari all'importo del canone del 2020, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA
IDRAULICO E DAL COMUNE DI CODIGORO (FE)**

A) Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, con determinazione dirigenziale n. 2617 del 26/08/2020 (assunta al protocollo al n. PG/2020/123046 del 27/08/2020) che ha già recepito quanto riportato nella integrazione volontaria della TIM (assunto al protocollo a n. PG/2020/121582 del 25/08/2020):

1. L'intervento cui fa riferimento il presente nulla osta idraulico è relativo alla posa di un tubo corrugato per telefonia, della sezione di mm 63,00, in attraversamento in subalveo del Po di Volano, e parti a terra, con sistema no-dig, per una lunghezza in area demaniale di ca m 125,00.

2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg. 84, part.lle 333, 406, particella senza numero e acqua pubblica, del Comune di Codigoro FE.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda presentata e agli elaborati progettuali allegati, che sono parte integrante del presente atto. Ogni modifica dell'opera, o eventuali interventi diversi dalla richiesta, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Area Reno e Po di Volano.

4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218845 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it; la stessa

soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.

5. La soc. richiedente è completamente responsabile dell'opera, della sua presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza della tubazione, verranno imputati alla richiedente.

6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.

7. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

8. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

9. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente nulla osta idraulico che verrà allegato alla concessione di Arpae.

10. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

B) Si riportano le prescrizioni del Comune di Codigoro (FE) III Settore, Rif. S,U. n. 98/2020 Titolo 08/04 (parere assunto al protocollo a n. PG/2020/106387 del 23/07/2020).

“...tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.”.


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dalla legge.




Allargamento Po di Volano
con Perforazione no.dig
per circa L=125,00 mt

FOGLIO 84 - COMUNE DI CODIGORO (FE)

PROGETTO: PERMESSO ARPAE FEITARA DATA: 20/08/2020 REVISIONE: 01 FORMATO: A0		ATTRAVERAMENTO PO DI VOLANO - CODIGORO (FE) Via Bruno Buozzi - Via Guido Rossa Codigoro (FE)	
		TAVOLA: 3 - INQUADRAMENTO CATASTALE SCALA: 1:1000 PROGETTISTA: TIM Studio Associato Psc <small>Via S. Maria 10 - 41013 - Volano (FE)</small>	
SIMBOLI LEGENDA			
	POZZETTO NUOVA POGA	N1	INDIVIDUAZIONE POZZETTO NUOVA POGA
	POZZETTO ESISTENTE	E1	INDIVIDUAZIONE POZZETTO ESISTENTE
<	PUNTO DI PRESA FOTOGRAFICA	---	NUOVO SGAVO TRADIZIONALE
		- - - - -	NUOVA PERFORAZIONE NO DIG

SEZIONE A-B



SEZIONE I-I
Particolare Tipologia
di Perforazione no.dig



SIMBOLI LEGENDA

- POZZETTO NUOVA POSA
- POZZETTO ESISTENTE
- N1 INDIVIDUAZIONE POZZETTO NUOVA POSA
- E1 INDIVIDUAZIONE POZZETTO ESISTENTE
- < PUNTO DI PRESA FOTOGRAFICA
- INDIVIDUAZIONE PERFORAZIONE POZZETTO ESISTENTE
- NUOVO SCAVO TRANSIZIONALE
- NUOVA PERFORAZIONE NO.DIG

PROGETTO: Permesso APPAE Ferrara		ATTIVIZZAMENTO PO DI VOLANO - CODIGORO (FE)	
DATA	REVISIONE	FORMATO	
29/08/2020	01	A3	
SCALA: 1:200		TAVOLA: 4 - SEZIONE A-B e PARTICOLARE	
PROGETTA:		PROPRIETÀ:	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.